



Ministero dell'Istruzione

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

PERSONALE DIRIGENTE DI LIVELLO NON GENERALE

Il giorno 4 agosto 2022, alle ore 11,00 ha luogo la riunione a distanza, in sede di contrattazione collettiva integrativa per la dirigenza di livello non generale, tra la delegazione di parte pubblica del Ministero dell'istruzione e la delegazione di parte sindacale, avente all'ordine del giorno "sottoscrizione definitiva dell'ipotesi 25 novembre 2021 di contratto collettivo integrativo triennale del personale dirigente di livello non generale, attuativo del C.C.N.L. 2016/2018". Vista la nota 55350-P-11/07/2022 del Dipartimento della funzione pubblica – Servizio relazioni sindacali - e la connessa nota 191808 11/07/2022 del Ministero dell'economia e delle finanze – IGOP, con le quali si rilascia parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo condizionato ad alcune modifiche da apportare in sede di sottoscrizione definitiva. Pertanto, al termine dell'incontro, le parti sottoscrivono definitivamente la citata ipotesi contrattuale apportando le seguenti modifiche:

- art. 3, co. 3: aggiunto il seguente periodo "Tale percentuale è riconosciuta nei limiti delle risorse disponibili costituenti il Fondo per il pertinente anno.";
- art. 5, co. 2: corretto l'errore materiale modificando il termine "67%" nell'appropriato "66%";
- art. 7, co. 5: aggiunto il seguente periodo "La risorsa idonea agli scopi del presente articolo, così come eventualmente aumentata, deve comunque essere contenute nel limite di un importo pari al 5% delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato nell'anno di riferimento, al fine del rispetto di quanto disposto dall'articolo 30 comma 2 del CCNL 2016-2018.";
- art. 8: sostituito dal seguente comma unico "1. Per quanto riguarda la disciplina dei criteri e delle risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica, di cui all'art 44, co. 1, lett. j) del C.C.N.L. 2016/2018, si rimanda alla contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa all'utilizzazione del Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dell'anno di riferimento.";
- art. 9: sostituito dal seguente comma unico "1. Per quanto riguarda la disciplina dell'elemento di garanzia della retribuzione del personale dirigenziale in distacco sindacale, di cui all'art 44, co. 1, lett. k) del C.C.N.L. 2016/2018, si rimanda alla contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa all'utilizzazione del Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dell'anno di riferimento.".

Per la parte pubblica

Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Jacopo Greco

Direttore generale per le risorse umane e finanziarie
Antonella Tozza

Direttore generale c/o Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Antonio Viola

Direttore generale c/o Uffici diretta collaborazione del Ministro
Antonietta D'Amato

Direttore generale Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Rocco Pinneri

Per le Organizzazioni sindacali di categoria

CGIL - FP

CISL - FP

UIL PA

FLEPAR

FEMEPA

con nota a verbale

gr



Ministero dell' Istruzione

Dirigente del Dip. per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Claudia Rosati

DIRSTAT-FIALP

[Handwritten signature]

Dirigente del Dip. per il sistema educativo di istruzione e formazione
Giuseppe Varlese

UNADIS

[Handwritten signature]

Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
Vito Abbadessa

AMMI ASSOMED SIVEMF

[Handwritten signature]

CIDA FUNZIONI CENTRALI

[Handwritten notes and signatures on the right side of the page]



Ministero dell' Istruzione

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

Contratto collettivo nazionale integrativo triennale del personale dirigente di livello non generale, attuativo del C.C.N.L. 2016/2018

Articolo 1 Campo di applicazione e durata

1. Il presente accordo è concluso ai sensi dell'articolo 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni centrali – sezione dirigenti – per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020 e si applica al personale dirigenziale di livello non generale, amministrativo e tecnico, del Ministero dell'Istruzione.

2. L'accordo concerne il periodo 2022-2024 e conserva la sua efficacia sino alla successiva stipula di un nuovo contratto integrativo.

Articolo 2 Criterio di riparto del Fondo (art. 44, co. 1, lett. b) – C.C.N.L. 2016/2018)

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, come determinato in applicazione dell'articolo 51 del CCNL 2016/2018 è ripartito destinando la quota pari all'85% alla retribuzione di posizione e la quota pari al 15% alla retribuzione di risultato.

2. La ripartizione delle risorse è effettuata in base ai criteri determinati nel presente Contratto triennale.

3. Le risorse eventualmente non utilizzate come retribuzione di posizione a seguito della mancata copertura di Uffici o funzioni dirigenziali non generali, sono destinate esclusivamente alla quota inerente alla retribuzione di risultato.

4. Le risorse che, in ragione di ciascun anno di vigenza del presente accordo, dovessero incrementare il Fondo sono destinate interamente alla quota relativa alla retribuzione di risultato.

Articolo 3 Criteri per la determinazione retribuzione di risultato (art. 44, co. 1, lett. c) – C.C.N.L. 2016/2018)

1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi per la loro realizzazione, misurati secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance (di seguito SMVP) vigente nell'anno di riferimento.

2. La retribuzione di risultato si articola in quattro livelli, in base al punteggio assegnato con riferimento alla valutazione conseguita in applicazione del SMVP vigente, posto a 100 il punteggio massimo, cui sono associate le percentuali della retribuzione erogabile, secondo la tabella che segue:

livello	punteggio	valore percentuale della retribuzione di risultato
A	da 91 a 100	100%
B	da 81 a 90	90%
C	da 71 a 80	80%
D	da 61 a 70	70%
E	fino a 60	0



Ministero dell'Istruzione

3. Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del C.C.N.L. 2006-2009, Area I della dirigenza, l'importo annuo individuale della componente di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione percepita nell'anno di riferimento. Tale percentuale è riconosciuta nei limiti delle risorse disponibili costituenti il Fondo per il pertinente anno.

Articolo 4

Differenziazione della retribuzione di risultato (art. 44, co. 1, lett. c) – C.C.N.L. 2016/2018)

1. In attuazione dell'articolo 44, comma 1, lett. c) del CCNL 2016/2018, la misura percentuale della maggiorazione della retribuzione di risultato attribuita dall'articolo 28, comma 3 del predetto CCNL, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate in base al SMVP in vigore, è fissata al 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato medesima.

2. In applicazione del citato articolo 44, comma 1, lett. c) del CCNL 2016/2018, la misura percentuale della quota massima di dirigenti a cui viene attribuita in base all'articolo 28, commi 3 e 5 del medesimo CCNL la maggiorazione della retribuzione di risultato di cui al precedente comma, è stabilita nel 10%.

3. La maggiorazione della retribuzione di risultato di cui al comma 1 è attribuita, con specifica motivazione, dai valutatori individuati dal vigente SMVP ai dirigenti che, nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma 2:

- abbiano svolto incarichi non retribuiti, particolarmente gravosi, che non rientrano tra quelli di cui ai successivi articoli 5 e 6;
- abbiano partecipato a processi di innovazione e/o di riforma dell'Amministrazione e delle materie di competenza della medesima;
- abbiano contribuito alla realizzazione di progetti e/o al conseguimento di obiettivi strategici;
- abbiano contribuito alla soluzione di specifiche e complesse problematiche dell'Amministrazione.

Articolo 5

Definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato per incarichi aggiuntivi (art. 44, co. 1, lett. d) – C.C.N.L. 2016/2018)

1. I compensi previsti per gli incarichi aggiuntivi svolti dai dirigenti di livello non generale affluiscono al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, secondo la vigente disciplina del regime di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti e concorrono a determinare la risorsa destinata alla retribuzione di risultato dei dirigenti medesimi.

2. La retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale che abbiano svolto incarichi aggiuntivi è incrementata nella misura pari al 66% dell'importo lordo dipendente del compenso previsto per ciascun incarico.

Articolo 6

Integrazione della retribuzione di risultato per incarichi ad interim o di reggenza (art. 44, co. 1, lett. e) – C.C.N.L. 2016/2018)

1. La retribuzione di risultato dei dirigenti che abbiano svolto incarichi ad interim per periodi di sostituzione di altro dirigente, ovvero incarichi di reggenza di uffici/funzioni di livello dirigenziale non generale è incrementata nella misura pari al 25% della retribuzione di posizione complessiva prevista per gli uffici/funzioni ricoperti ad interim o in reggenza.

2. L'integrazione della retribuzione di risultato di cui al comma 1 è subordinata, oltre che alla sussistenza di un formale provvedimento di conferimento dell'incarico, alla valutazione positiva dell'attività svolta nell'ufficio/funzione affidato ad interim o in reggenza mediante l'attribuzione, ex articolo 3, di un punteggio superiore a 60 ed è commisurata al periodo di durata dell'incarico medesimo.



Ministero dell'Istruzione

Articolo 7

Criteria e limiti per gli incentivi economici alla mobilità territoriale

(art. 44, co. 1, lett. i) – C.C.N.L. 2016/2018)

1. Una percentuale pari all'1% annuo delle risorse stanziare per la retribuzione di risultato è destinata agli incentivi economici alla mobilità territoriale di cui all'articolo 30 del CCNL 2016-2018 tra le diverse sedi dell'amministrazione.

2. La misura degli incentivi di cui al precedente comma è calcolata, al netto degli oneri a carico dello Stato, in base alla distanza chilometrica tra la sede di precedente titolarità e quella di nuova assegnazione secondo il seguente prospetto:

- a) distanza superiore a 400 km. € 3.000,00
- b) distanza compresa tra 201 e 400 km. € 1.500,00
- c) distanza compresa tra 120 e 200 km. € 500,00

3. L'incentivo economico alla mobilità territoriale è attribuito, ad istanza di parte, *una tantum* nell'anno in cui è stato disposto il trasferimento ed è corrisposto quale integrazione della retribuzione di risultato dell'anno di riferimento.

4. L'incentivo economico alla mobilità territoriale non è attribuibile per i trasferimenti d'ufficio come conseguenza di provvedimenti disciplinari o per responsabilità dirigenziale ex articolo 21 del D.lgs. n. 165/2001. L'incentivo medesimo non è dovuto se l'istante ha il domicilio o la residenza nella sede di nuova assegnazione ovvero se ha trasferito il proprio domicilio o la residenza da tale sede nell'anno precedente alla nuova assegnazione.

5. Qualora, in una delle annualità di vigenza del presente accordo, l'accoglimento delle istanze di attribuzione dell'incentivo economico alla mobilità territoriale dovesse rendere insufficienti le risorse stanziare ai sensi del comma 1, queste sono aumentate nella misura necessaria a soddisfare tutte le richieste in base ai valori indicati nel comma 2. La risorsa idonea agli scopi del presente articolo, così come eventualmente aumentata, deve comunque essere contenute nel limite di un importo pari al 5% delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato nell'anno di riferimento, al fine del rispetto di quanto disposto dall'articolo 30 comma 2 del CCNL 2016-2018.

6. L'eventuale eccedenza delle risorse per gli incentivi economici alla mobilità territoriale, calcolate ai sensi del comma 1, rispetto alle istanze accolte, è utilizzata secondo l'originale destinazione per la retribuzione di risultato dell'anno di riferimento.

Articolo 8

Criteria e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica

(art. 44, co. 1, lett. j) – C.C.N.L. 2016/2018)

1. Per quanto riguarda la disciplina dei criteri e delle risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica, di cui all'art 44, co. 1, lett. j) del C.C.N.L. 2016/2018, si rimanda alla contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa all'utilizzazione del Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dell'anno di riferimento.

Articolo 9

Elemento di garanzia della retribuzione del personale dirigenziale in distacco sindacale

(art. 44, co. 1, lett k) – C.C.N.L. 2016/2018)

1. Per quanto riguarda la disciplina dell'elemento di garanzia della retribuzione del personale dirigenziale in distacco sindacale, di cui all'art 44, co. 1, lett. k) del C.C.N.L. 2016/2018, si rimanda alla contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa all'utilizzazione del Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dell'anno di riferimento.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Per gli istituti contrattuali, per i quali è prevista la contrattazione collettiva integrativa, non disciplinati nel presente accordo, le parti rimandano ad una successiva sessione negoziale.

2. Le Parti si impegnano a definire in una specifica sessione negoziale modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie da interventi normativi o contrattuali successivi alla stipula del presente accordo integrativo.

Sgt. Per

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.